



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza
Prot.n.0007104 del 07-07-2018
Cate. 5 Clas.5 Sec.2



ORDINANZA N° 89

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ROCCHIE DI CIVITELLA PER LA MANIFESTAZIONE "XI SAGRA DEL PORCINO E CINGHIALE" GIORNI DAL 08 AL 13 AGOSTO 2018.-

I L RESPONSABILE

VISTA l'istanza pervenuta dalla Sig.ra Lattanzi Annarita nata a Giulianova (TE) il 09.07.1973 e residente a Civitella del Tronto in Via Ischiano - Rocca Ischiano SNC, in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Ricreativa Culturale "Le Quattro Rocche" con sede legale in Civitella del Tronto Frazione Rocche, P.za E. Berlinguer, P.I. 01732680671, acquisita al protocollo dell'Ente alla n. 5441 in data 14.06.2018, al fine di predisporre la regolamentazione della circolazione stradale per la manifestazione "XI Sagra del Porcino e Cinghiale" che si svolgerà dall' 08 al 13 Agosto 2018;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03.07.18, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Associazione "Le Quattro Rocche"- Concessione patrocinio per Sagra e Festa Patronale in Fraz. Rocche;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione temporanea di circolazione stradale in Frazione Rocche di Civitella del Tronto nei giorni dall'8 al 14 Agosto 2018;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile ad Interim dei servizi Area Vigilanza temporaneo in via sostitutiva, a far data dal 19.07.2017, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Il divieto di sosta, con rimozione, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Piazza E. Berlinguer e in Via Santa Felicità-Ceppino spazio antistante la piazza, dalle ore 06:00 dell' 08.08.2018 alle ore 24:00 del 14.08.2018, come da apposita segnaletica;

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Piazza E. Berlinguer, dalle ore 06:00 dell' 08.08.2018 alle ore 24:00 del 14.08.2018, come da apposita segnaletica.

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Di riservare il parcheggio per portatori di handicap per i giorni di cui sopra, come da apposita segnaletica;

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

All'Ufficio Tecnico, l'apposizione della segnaletica;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. /Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 Agosto 1990, n.241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Civitella del Tronto, lì 31/07/2018



Il Resp. Area Vigilanza ad Interim
Emilia Di Luigi

